RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2018.

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità **2**
Risorse storiche consolidate 2
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 2
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 3

Sezione II - Risorse variabili **4**
Risorse variabili a destinazione non vincolata a specifiche forme di incentivazione previste dalla legge 4
I parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale 4
Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge 5

Sezione III – Decurtazioni del Fondo **6**
Riduzione ex articolo 1 comma 3 lettera e) CCNL 12 febbraio 2002 6
Vincolo ex articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010 7

Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione **7**

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo. **9**

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA **11**

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dallo specifico contratto integrativo. **11**
Retribuzione di posizione 11
Retribuzione di risultato 11

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo **12**

Sezione III – Destinazione ancora da regolare **12**

Sezione IV – Sintesi delle definizioni delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa **13**
Quadratura delle entrate e delle uscite 13

Sezione V – Destinazioni Temporaneamente allocate all'esterno del fondo **13**

Sezione VI - attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale **13**
a) Attestazione motivata del rispetto del principio di copertura delle destinazioni aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità 13
b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici 14
c) Attestazione motivata del rispetto della quota minima destinabile al risultato 14

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO NELL'ANNO PRECEDENTE **15**

Confronto relativo alla costituzione del Fondo (Modulo I) 15
Confronto relativo alla destinazione del Fondo (Modulo II) 15

MODULO IV COMPATIBILITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DEL BILANCIO 16

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limite espressi del fondo nella fase programmatoria della gestione 16
Gestione Contabile delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato. 16
Gestione contabile delle risorse destinate alle speciali incentivazioni previste dalla legge. **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato 16

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 17

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La disciplina contrattuale collettiva nazionale del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, trova il suo fondamento nell'articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999.

Tale clausola contrattuale, a differenza di quelle per l'area non dirigenziale, non elenca quali canali di finanziamento del fondo devono essere considerati stabili e quali invece devono essere considerati variabili: tale distinzione, anzi, non è proprio presente nel contratto collettivo nazionale dei dirigenti.

Il fatto che non ci sia una espressa distinzione tra risorse stabili e risorse variabili non significa tuttavia che essa non possa essere tratta per via interpretativa in relazione alla disciplina specifica di ciascun canale di finanziamento.

Tale lavoro di interpretazione, in realtà, è stato agevolato dalla Ragioneria Generale dello Stato, che con le circolari 16/2012 e 21/2013 relative, rispettivamente, al conto annuale 2011 e al conto annuale 2012, nel configurare la tabella 15 dei dirigenti, ha individuato precisamente quali canali di finanziamento del fondo dirigenti sono da classificare come stabili e quali come variabili.

Risorse storiche consolidate

Articolo 26 comma 1 lettera a) CCNL 23 dicembre 1999: Importo già destinato alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 1998: euro **164.246,68**

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Articolo 26 comma 1 lettera d) CCNL 23 dicembre 1999: 1,25% del monte salari della dirigenza dell'anno 1997: M. S. anno 97 Eur. 318.502,07 x 1,25% = **3.982,82**

Articolo 23 comma 1 CCNL 22 febbraio 2006: Incremento del fondo di 520 euro per le posizione dirigenziali esistenti alla data del 1 gennaio 2002: 520 * 11 = euro **5.720**;

Articolo 23 comma 3 CCNL 22 febbraio 2006: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001: MS 2001 - 550.163,87 * 1,66% = euro **9.133,00**.

Articolo 4 comma 1 CCNL 14 maggio 2007: Incremento del fondo di 1.144 euro per ciascuna posizione dirigenziale coperta al 1 gennaio 2005: 1.144,00 * 11 = euro **12.584,00**;

Articolo 4 commi 4 e 5 del CCNL 14 maggio 2007: Incremento di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell'anno 2003: MS 2003 - 677.625,82 * 0,89% = euro **6.030,87**.

Articolo 16 comma 1 CCNL 22 febbraio 2010 che prevede l'incremento della retribuzione di posizione di euro 478,40 per ognuna delle posizioni dirigenziali ricoperte al 1 gennaio 2007: 10 * 478,4 = **€ 4.784,00**;

Articolo 16 comma 4 CCNL 22 febbraio 2010 che prevede l'iscrizione del 1,78% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2005: **€ 12.629,73** (il monte salari della dirigenza anno 2005 ammonta ad € 709.535,22) **(Risorse destinate esclusivamente alla retribuzione di risultato)**.

Articolo 5 comma 1 CCNL 3 agosto 2010 che prevede l'incremento della retribuzione di posizione di euro 611,00 per ciascuna posizione dirigenziale coperta al 1 gennaio 2009: 10 * 611 = **€ 6.110,00**;

Articolo 5 comma 4 CCNL 3 agosto 2010 che prevede l'iscrizione dello 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007: monte salari 2007 €. 734.587,74 * 0,73% = **€ 5.362,49 (Risorse destinate esclusivamente alla retribuzione di risultato)**;

Totale incrementi espressamente quantificati in sede di CCNL: **€ 66.336,91**.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Articolo 26 comma 1 lettera g) CCNL 23 dicembre 1999: Retribuzione di anzianità e maturato economico dei dirigenti cessati a tutto il 31 dicembre 2017: **€ 8.799,44**.

Articolo 26 comma 5 CCNL 23 dicembre 1999 - Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1, con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla **riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale**.

In particolare, fra il 2010 e il 2011 si è proceduto alla stabile riduzione dei posti di dirigente che da 10 passano a 9 in conseguenza della soppressione del posto relativo al settore 8 "Polizia Municipale e commercio", pertanto viene iscritto il 6% del finanziamento del pertinente capitolo di bilancio (6% di 41.458,03). Inoltre fra il 2011 e il 2012 i posti di dirigente passano da 9 a 8, in conseguenza della soppressione del posto relativo al settore 3 "Patrimonio e Provveditorato", pertanto anche in tal caso il 6% del pertinente capitolo di bilancio 2011 può essere destinato al fondo (6% di 45.007,69):

Infine, il 09/09/2014 per effetto della DGC 222 del 04.08.2014 i due settori "Progetti Speciali ed Espropri" e "Infrastrutture e Servizi Tecnici" sono stati accorpati in un unico Settore (9: "Lavori Pubblici – Espropri – Servizi Tecnici"), con la conseguenza che i posti dirigenziali da quella data passano da 8 a 7. E' pertanto possibile iscrivere il 6% dello stanziamento di bilancio per il tabellare dell'ultimo dirigente cessato (6% di €. 43.715,23 = 2.622,91).

Totale del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile dei 3 posti di organico della qualifica dirigenziale: **€ 7.810,85**

Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: € 16.610,29

Il totale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a €. 247.193,88, che diventano **223.695,09** applicando le decurtazioni di cui all'Art. 1 comma 3 lettera e) CCNL 12 febbraio 2002 e del reintegro di cui all'art. 1 comma 6 del medesimo CCNL (si veda a tal proposito la sezione III del presente modulo I).

TOTALE RISORSE AVENTI IL CARATTERE DELLA CERTEZZA E DELLA STABILITÀ: **€ 247.193,88**

Sezione II - Risorse variabili

Risorse variabili a destinazione non vincolata a specifiche forme di incentivazione previste dalla legge

Articolo 26 comma 2 CCNL 23 dicembre 1999: 1,2% del monte salari della dirigenza dell'anno 1997: M. S. anno 1997 Eur. 318.502,07 x 1,2% = **3.822,02**

In relazione alla possibilità di inserire risorse aggiuntive ai sensi dall'articolo 26 comma 3 del CCNL 23 dicembre 1999, il Comune di Riccione non ha utilizzato tale facoltà con riferimento al Fondo 2018.

Totale Risorse Variabili non vincolate a specifiche incentivazioni: **€ 3.822,02.**

I parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale

Le risorse variabili a destinazione non vincolata sono da considerare come risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 40 *quinquies* secondo periodo del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001 come modificato dal dlgs 150/2009, facoltativamente messe a disposizione dall'amministrazione comunale.

La disposizione citata pone come condizione necessaria, anche se non sufficiente, il rispetto dei **parametri di virtuosità** previsti per la spesa di personale, nonché il rispetto del **patto di stabilità** (ora rispetto del pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica).

Il mancato rispetto di tali parametri e del pareggio di bilancio comporta l'impossibilità per l'amministrazione di erogare materialmente la parte di risorse che sono da considerare come risorse aggiuntive.

Il parametro di virtuosità della spesa di personale attualmente vigente è il seguente:

1) La spesa di personale allargata deve dimostrare una andamento decrescente da un anno all'altro (articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni), parametro che è stato ulteriormente specificato dal DL 24 giugno 2014, n.90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, con l'introduzione del comma 557-quater, che testualmente recita: "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*"

Lo stesso DL 24 giugno 2014, n. 90 sopra richiamato ha invece abrogato l'articolo 76 comma 7 DL 112/2008 e smi) che dettava il limite del 50% del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente, considerando a tal fine, anche la spesa di personale delle società partecipate secondo il meccanismo precisato dalla sezione autonomie della corte dei conti con la pronuncia n. 14 del 28 dicembre 2011.

parametro 1

Il rispetto dei parametri di virtuosità viene effettuato attraverso il confronto tra la spesa impegnata nel bilancio di previsione 2018 rispetto al valore medio della spesa di personale del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge n.114/2014, ossia il triennio 2011-2013:

parametro

Spesa di personale (valore medio del triennio 2011-2013): **€. 14.023.912**
(trattasi del dato ricavato dai conti consuntivi)

Spesa di personale risultante dal bilancio di previsione approvato per il 2018, comprensiva di tutte le variazioni, al netto delle componenti escluse: **€ 13.788.713,** come riportato nel BPF 2018-2020.
La spesa prevista 2018 è inferiore alla spesa di personale media del triennio 2011-2013 (di **€. -235.199**).
In fase di bilancio di previsione si da atto che l'ente rispetta il vincolo di finanza pubblica

Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge o dal contratto collettivo

Nella parte variabile del fondo dei dirigenti sono da iscrivere anche le risorse versate da soggetti terzi ai sensi e per gli effetti della disciplina del principio di onnicomprensività del trattamento economico contenuta negli articoli 20 commi 3 e seguenti del CCNL 22 febbraio 2010: sulla base di detta disciplina gli incarichi svolti dai dirigenti a favore di soggetti terzi, ma anche nell'interesse dell'ente di appartenenza, non possono essere retribuiti direttamente ed immediatamente dal soggetto terzo al dirigente.

Le somme che spettano al dirigente incaricato devono essere versate dal terzo all'amministrazione di appartenenza; l'amministrazione cura l'iscrizione delle stesse sul fondo previsto dall'articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999 e destina la quota prevalente della relativa somma al finanziamento della retribuzione di risultato del dirigente che ha svolto l'incarico.

Con nota del 17 settembre 2013, il dirigente interessato ha comunicato al Comune di Riccione che l'incarico svolto a favore dell'unione Valconca, sulla base della convenzione di cui alla DGC 461 del 13 dicembre 2012, deve essere ricondotto al regime dell'onnicomprensività.

L'incarico è stato poi rinnovato con atti successivi, da ultimo con Determinazione del responsabile incaricato dell'Unione della Valconca n. 1.470 del 29.12.2016, mentre l'importo è stato rideterminato con determina dirigenziale sempre del responsabile Unione Valconca n. 31 del 9.06.2016, in euro 20.000 complessivi su base annua.

Considerato che l'incarico è cessato in data 31,03,2018 l'importo per il 2018 è pari ad €. 5.000,00.

Riguardo alle economie contrattuali del Fondo 2017 da riportare sul fondo 2018 ai sensi dell'articolo 28 del CCNL 23 dicembre 1999 è opportuno segnalare un recente orientamento ARAN

(All 132 orientamenti applicativi) del 8 luglio 2015 secondo il quale le economie conseguite nella liquidazione della retribuzione di risultato ad esito del periodico processo di valutazione, qualora vi sia stato mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi annuali come rilevato dall'Organismo Indipendente di Valutazione o analogo organo, in base al sistema di valutazione adottato dall'ente, non possono essere considerate "riassegnabili" all'anno successivo, ma devono essere considerate economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell'ente.

L'Amministrazione ha ritenuto di conformarsi a tale parere già con riguardo al Fondo 2015, ed anche riguardo al 2018 il Fondo non vede l'iscrizione delle economie relative al 2017.

In questa parte della sezione, inoltre, sono specificate le risorse variabili che vengono iscritte sul fondo ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lettera e) del CCNL 23 dicembre 1999, cioè le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati specifici del dirigente.

Queste risorse, pur se previste da svariate leggi per scopi e finalità alquanto diversi fra loro, hanno in comune, rispetto alla dinamica del fondo della dirigenza, il fatto che la loro utilizzazione è vincolata alla specifica incentivazione prevista dalla norma, con la conseguenza che una eventuale differenza fra somma stanziata e somma effettivamente erogata, non può essere utilizzata per finanziare altri istituti economici previsti dal CCNL e non può essere rinviata al fondo dell'anno successivo.

Questa caratteristica ha indotto l'amministrazione di Riccione a gestire tali risorse come se fossero delle partite di giro, cioè a considerarle come parte del fondo risorse decentrate nel limite della quota effettivamente liquidata per la finalità consentita nell'anno di riferimento.

Con tale modalità di gestione, infatti, si evita di esporre sul fondo quote di risorse vincolate non effettivamente distribuite e quindi si evitano possibili incomprensioni con le OO.SS. circa il fatto che la parte non distribuita, in realtà, non può più essere parte del fondo.

Nel 2018 rientrano in tale ambito le risorse destinate ad incentivare il recupero dell'evasione ICI articolo 59 lettera p) del dlgs 15 dicembre 1997 n. 446 per un importo previsto di **€ 2.046,41** (importo massimo liquidabile);

Tali risorse, per effetto del parere delle sezioni riunite della corte dei conti 51/2011, sono da includere entro il limite previsto prima dall'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010, successivamente dall'art. 1 comma 236 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e da ultimo dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. n.75/2017.

Totale risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge: **€ 2.046,41.**

TOTALE RISORSE VARIABILI QUANTIFICATE: **€ 7.046,41.**

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

In questa sezione, come specificato dalla circolare RGS 25/2012, sono esplicitati i vincoli normativi che limitano la crescita del fondo o comunque che ne impongono una riduzione.

Riduzione ex articolo 1 comma 3 lettera e) CCNL 12 febbraio 2002

Già il CCNL 12 febbraio 2002, all'articolo 1 comma 3 lettera e), imponeva la riduzione del fondo per un importo annuo di € 3.356,97, derivante da una corrispondente riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale ricoperta (tale riduzione serviva a finanziare un corrispondente incremento della retribuzione tabellare del dirigente).

Nel Comune di Riccione tale riduzione ha riguardato 10 posizioni dirigenziali per un ammontare complessivo di **- € 33.569,70**.

Allo stesso tempo però l'articolo 1 comma 6 del medesimo contratto, specificava che l'importo di cui alla lett. e) del comma 3, incrementa nuovamente le disponibilità del fondo, relativamente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi successivamente all'1.9.2001.

Lo scopo del comma 6 è quello di evitare che le risorse ridotte in corrispondenza delle posizioni dirigenziali esistenti al 1/9/2001, vadano disperse quando successivamente venga soppressa stabilmente una delle posizioni dirigenziali che aveva subito detta riduzione.

Pertanto, verificato che il numero totale delle posizioni dirigenziali che hanno subito la riduzione sono state 10, quando l'ente scende stabilmente sotto le 10 posizioni dirigenziali, le quote corrispondenti alla differenza fra 10 e il numero delle posizioni esistenti devono essere reiscritte sul fondo.

Se l'ente dovesse successivamente incrementare le posizioni dirigenziali, allora le quote in precedenza reinserite andranno di nuovo tolte dal fondo (in tal caso, infatti, risulta evidente che la precedente soppressione non aveva i caratteri della stabilità).

Nel corso del 2015, a seguito della Delibera di GC n. 222 del 04.08.2014 che, con effetto dal 9 settembre 2014, ha accorpato i due settori "Progetti Speciali ed Espropri" e "Infrastrutture e Servizi Tecnici" in un unico Settore (9: "Lavori Pubblici – Espropri – Servizi Tecnici"), i posti dirigenziali sono stati 7, con una riduzione complessiva di n. 3 posizioni dirigenziali.

Nel corso del 2017 non vi sono state variazioni per cui la quota complessiva iscritta per il 2017 ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del CCNL 12 febbraio 2012 è stata uguale a quella iscritta nel 2016, pari ad €. 10.070,91 (€ 3.356,97 * 3) e lo stesso vale con riferimento all'anno 2018per cui la quota complessiva che può essere iscritta per il 2018 ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del CCNL 12 febbraio 2012 è uguale a quella iscritta nel 2016 e 2017, pari ad €. 10.070,91 (€ 3.356,97 * 3).

In conseguenza di ciò l'effettiva riduzione ai sensi del comma 1 lettera e) CCNL 2002 relativamente al fondo 2017 per la dirigenza ammonta ad - € 33.569,70 + € 10.070,91 = - € 23.498,79, che impatta sulla parte stabile del fondo.

Decurtazione del Fondo ex articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010, ex art. 1 comma 236 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

In questa sezione della relazione è evidenziata la riduzione disposta dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del DLgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato".

Tale disposizione prende a riferimento il fondo dell'anno 2016 come limite per le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell'anno 2017. A tale vincolo si aggiunge la decurtazione permanente prevista dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1 comma 456 legge n. 147/2013. Tale decurtazione permanente è stata pari a complessivi euro **156.620,63**,

- di cui € 137.044,54 per riduzione dirigenti nel periodo 2010-2014 (- 36,8421%);
- ed €. 19.576,09 per riduzione dirigenti nell'anno 2016 (- 8,33%).

I conteggi sono stati effettuati sulla base delle istruzioni fornite dalla circolare del Mef dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 8 maggio 2015.

Riguardo all'ambito di applicazione e alle modalità di calcolo delle decurtazioni da operare sul Fondo, pur in presenza di disposizioni diverse succedutesi negli ultimi anni, si sono continuate a seguire le linee interpretative suggerite in questi anni dalla RGS e dalla Corte dei Conti.

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 con la quale ha tentato di meglio specificare la portata applicativa dell'intero articolo 9 del DL 31 maggio 2010 n. 78.

Non sono soggette a tale vincolo, come specificato dalla stessa circolare 12/2011, le risorse del fondo dirigenti destinate a compensare, a titolo di risultato, gli incarichi dirigenziali ad interim su posizioni vacanti, con la conseguenza esse vanno sottratte dal fondo ai fini della verifica del rispetto del vincolo previsto dalla norma.

Inoltre, la medesima circolare esclude dal vincolo le risorse "*derivanti da incarichi aggiuntivi e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità*", fra le quali indubbiamente rientrano quelle versate da terzi in applicazione dell'articolo 20 comma 3 del CCNL 22 febbraio 2010.Il regime del conto terzi è stato disciplinato dal Comune di Riccione con la DGC n. 268/2013.

Oltre a ciò la circolare n. 16/2012 della RGS relativa al conto annuale 2011, sulle istruzioni operative relative al monitoraggio della contrattazione decentrata (pagina 129) (documento 6) afferma che la norma di cui all'articolo 9 comma 2 bis ha comportato il "congelamento della quota media pro-capite in presenza di riduzione del personale".

Infine, sull'ambito applicativo dell'articolo 9 comma 2 bis, si sono pronunciate anche le sezioni riunite della Corte dei Conti, che, con il parere 51/2011 ha precisato, a l'altro, che sono da includere nel limite di cui all'articolo 9 comma 2 bis le risorse destinate ad incentivare il recupero dell'evasione ICI.

Prospetto di calcolo dei limiti dei fondi negli anni 2010 - 2018

Anno 2010

Fondo Dirigenti anno 2010 (comprensivo di recupero ICI (€ 2.532,93) e spese di Avvocatura compensate (€. 3.844,50): **€ 371.978,04**

Semisomma dirigenti in servizio anno 2010: **9,5**

Anno 2014

Semisomma personale in servizio anno 2014: **6**

Variazione della consistenza media del personale in servizio anni 2014 – 2010: **-36,8421%**

Riduzione del Fondo 2014 rispetto al fondo 2010: **- € 137.044,54**

Limite Massimo Fondo 2014: **€ 234.933,50**

Anno 2015

Limite Massimo Fondo 2015: **€ 234.933,50**

Anno 2016

Dirigenti in servizio 1 gennaio 2016: **6**
Dirigenti in servizio 31 dicembre 2016: **5** (escluso dirigente extradotazionale)
Semisomma personale in servizio anno 2016: **5,5**

Variazione della consistenza media del personale in servizio anni 2016 – 2015: **- 8,33%**
Decurtazione del Fondo 2016 rispetto al fondo 2015: **€ 19.576,09**
Limite Massimo Fondo 2016: **€ 215.337,03**

Anno 2017

Limite massimo del Fondo 2017 **€ 215.337,03**

Anno 2018

Limite massimo del Fondo 2018 **€ 215.337,03**

Le risorse del Fondo 2018 sottoposte al vincolo, pari a €. 215.314,39, non eccedono il limite massimo del Fondo per la parte riguardante i dirigenti, pari a €. 215.337,03 per cui non è necessario apportare alcuna decurtazione.

Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Totale delle risorse con carattere di certezza e stabilità: **€ 247.193,88**
Decurtazioni della parte stabile (CCNL 2002): **- € 23.498,79**
Totale risorse con carattere di certezza e stabilità certificate: € 223.695,09

Risorse variabili a destinazione non vincolata: € 3.822,02

Totale risorse variabili a destinazione non vincolata certificate: €. 3.822,02

Risorse variabili a destinazione vincolata: €. 7.046,41

Totale risorse variabili certificate: € 3.822,02 + €. 7.046,41 = **€. 10.868,43**

Totale fondo sottoposto a certificazione: € 234.563,52

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo.

La circolare 25/2012, in relazione al fondo dei dirigenti, non specifica come utilizzare tale sezione.

Dalle indicazione generali contenute nella citata circolare, in questa sezione andrebbero esposte le risorse che, pur destinate a trattamenti economici accessori finanziati con il fondo, sono state temporaneamente poste, da un punto di vista contabile, fuori dal fondo medesimo.

Per il fondo dirigenziale tale sezione potrebbe riguardare la tematica delle risorse destinate a coprire la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti con contratto a tempo determinato.

La problematica è ben inquadrata dall'ARAN nel parere AII40:

".... le risorse relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall'ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio; conseguentemente, esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota corrispondente alla retribuzione di posizione) salvo a ritornare nelle disponibilità dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999 nel caso di estinzione del rapporto a termine."

La ragione di tale interpretazione è specificata nel successivo parere AII41:

"La nostra interpretazione si fonda sulla circostanza che, diversamente ritenendo, per il medesimo posto coperto con un dirigente con contratto a termine, l'ente verrebbe a sostenere un doppio onere".

Il comune di Riccione, anche prima che fossero rilasciati i pareri ARAN, si era posto il problema della necessità di evitare il doppio onere, e a tal scopo aveva scelto la strada di porre a carico del fondo, anche le quote di risultato e di posizione dei dirigenti con contratto a tempo determinato.

Tale scelta contabile, definita al lordo delle risorse temporaneamente poste a carico del bilancio, ha il pregio della semplicità e della chiarezza, perché rende immediata l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata.

Tale scelta contabile, inoltre, è stata indubbiamente legittimata dalla medesima circolare 25/2012, laddove si specifica che in tali casi sono legittimi metodi contabili sul fondo, sia al lordo che al netto delle risorse che sono temporaneamente poste al di fuori del bilancio, salvi gli accorgimenti, nel caso della metodologia al netto, specificati dalla circolare medesima.

La metodologia al lordo viene pertanto confermata anche per il 2018 e quindi sul fondo sono presenti tutte le risorse destinate ai dirigenti che coprono posizioni di incarico dotazionale, indipendentemente dal fatto che il relativo contratto sia a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Discorso differente è da farsi invece nel caso di posizione dirigenziale extradotazionale. Con delibera di G.C. n. n. 318 del 4.12.2015, in concomitanza con la creazione del corpo intercomunale di Polizia Municipale tra i Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Coriano, è stata creata la posizione dirigenziale extradotazionale denominata "Direzione Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Coriano", incarico ricoperto a partire dal 01.04.2016, la cui spesa risulta ripartita tra i comuni convenzionati secondo le % indicate nella convenzione approvata dal comune di Riccione con delibera di C.C. 36 del 5.11.2015 quote di riparto . Per effetto del recesso del Comune di Cattolica operato con decorrenza dal 27.10.2017 la suddetta convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia Muncipale, riguarda ore i Comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano

Trattandosi di posizione extradotazionale, la quota di retribuzione di posizione e di risultato non andrà ad attingere dal Fondo e, per evitare il cd. "doppio onere", la posizione è stata considerata come non ricoperta ai fini del calcolo del limite, per cui si è provveduto a decurtare la rispettiva quota parte dal calcolo del limite massimo del fondo.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dallo specifico contratto integrativo.

Retribuzione di posizione

Sulla base delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 20 del 28.01.2016 e n.107 del 25.09.2017, con le quali sono state effettuate le graduazioni delle posizioni dirigenziali derivanti dagli assetti macrostrutturali in vigore nel corso del 2018, risultano destinati alla retribuzione di posizione **€. 187.389,88**.

Retribuzione di risultato

Con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 15.03.2018, immediatamente esecutiva, è stato modificato l'articolo 82 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disponendo che l'esercizio di funzioni vicarie su posizioni dirigenziali vacanti venga compensato, in proporzione al periodo della reggenza, con un incremento della retribuzione di risultato fino al limite massimo del 50% del valore economico della posizione vacante, rispetto al 30% previsto in precedenza.

L'effettivo ammontare liquidato dipende dalle risultanze della valutazione delle prestazioni dirigenziali in relazione alla direzione del settore retto ad interim, applicando le medesime regole previste dal sistema di valutazione della performance dirigenziale.

Relativamente al 2018 vi è stata una sola situazione di reggenza ad interim, presso il Settore 4 "Turismo – Sport – Cultura – Eventi" : (Dott.ssa Cinzia Farinelli), dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

L'importo complessivamente messo a disposizione per tali funzioni vicarie è di : **€. 14.249,13.**

Nell'ambito della retribuzione di risultato, non sono inoltre regolate dal presente contratto decentrato le risorse previste dall'articolo 5 comma 4 del CCNL 3 agosto 2010 (0,73% del monte salari 2007) e quelle previste dall'articolo 16 comma 4 del CCNL 22 febbraio 2010 (1,78% del monte salari 2005); infatti l'articolo 5 comma 5 del CCNL 3 agosto 2010, stabilisce che dette risorse **sono necessariamente da destinare alla retribuzione di risultato**; tali risorse ammontano nel 2018 ad **€ 17.992,22**;

Non sono regolate dal presente contratto nemmeno le risorse vincolate a specifiche forme di incentivazione previste dalla legge e che, come già specificato nella sezione II del modulo I sono

contabilmente trattate come delle partite di giro in relazione all'importo effettivamente liquidato o da liquidarsi nell'anno di riferimento.

Nel caso del Comune di Riccione con riferimento al 2018 si tratta dell'incentivo per il recupero dell'evasione ICI - articolo 59 lettera p) del dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, che ammonta ad euro **2.046,41.**

Inoltre non sono da considerare regolate dal presente contratto nemmeno le risorse così dette "in conto terzi", cioè quelle iscritte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 comma 3 del CCNL 22 febbraio 2010, in quanto, per espressa previsione del comma 6 del citato articolo, le stesse devono essere obbligatoriamente destinate alla retribuzione di risultato, conformemente allo specifico disciplinare adottato dall'amministrazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 20 (Nel comune di Riccione, il disciplinare è stato adottato con DGC n. 268 del 1 agosto 2013): **€ 5.000,00**. In particolare il 95 % delle stesse (€ 4.750,00) sono destinate alla retribuzione di risultato del dirigente che concretamente ha svolto l'incarico a favore del terzo, mentre il 5% (€ 250,00) è destinato alla retribuzione di risultato degli altri dirigenti. Tali quote non possono essere destinate, nemmeno dalla contrattazione decentrata, alla retribuzione di posizione.

Infine nell'ambito delle risorse non regolate dal presente contratto decentrate sono da considerare anche le così dette economie contrattuali del fondo 2017, come risultanti dalla verifica amministrativa di cui si da formalmente atto nel modulo IV sezione II della presente relazione.

Tali risorse tuttavia sono per l'anno 2017 pari a zero, avendo l'amministrazione deciso, in conformità con il recente parere Aran (All 132 del 8 luglio 2015) di considerare le economie conseguite nella liquidazione della retribuzione di risultato ad esito del periodico processo di valutazione, qualora vi sia stato mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi annuali come rilevato dall'Organismo Indipendente di Valutazione o analogo organo, in base al sistema di valutazione adottato dall'ente, non "riassegnabili" all'anno successivo, ma di considerarle bensì come economie di bilancio.

TOTALE RISORSE NON REGOLATE DAL PRESENTE CONTRATTO DECENTRATO: €. 226.677,63

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Quali risorse regolate nel presente contratto, come differenza fra l'ammontare del fondo (€. 234.586,16) e le risorse non regolate, comprendenti le quote già vincolate al risultato, oltre alle quote destinate al risultato dei dirigenti con incarico ad interim, le quote di incentivo per recupero ICI e la quota di incentivo per incarichi in conto terzi (cd. avvalimento), ammontanti complessivamente ad € 226.677,63, si destinano alla retribuzione di risultato anche le risorse del fondo ancora a disposizione ammontanti ad **€. 7.908,53**.

TOTALE RISORSE REGOLATE DAL CONTRATTO DECENTRATO: **€. 7.908,53.**

Sezione III – Destinazione ancora da regolare

Nell'ambito delle prime due sezione sono state prese in considerazione tutte le risorse del fondo 2018.

Sezione IV – Sintesi delle definizioni delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Totale destinazione non soggette a contrattazione decentrata o comunque non regolate dal presente contratto decentrato: € 226.677,63.

Totale destinazioni regolate nel presente contratto decentrato: **€. 7.908,53**

Totale destinazioni ancora da regolare: € 0;

Totale destinazione del fondo: € 234.586,16

Quadratura delle entrate e delle uscite

Il totale delle destinazioni (uscite contabili del fondo) **coincide con il totale delle risorse iscritte** (entrate contabili del fondo) indicate nella sezione IV del modulo I della relazione.

Sezione V – Destinazioni Temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non pertinente al presente contratto decentrato – si veda quanto già affermato nella sezione V del modulo I.

Sezione VI - attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

a) Attestazione motivata del rispetto del principio di copertura delle destinazioni aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità

Non sembra che sia esistente uno specifico vincolo di copertura della retribuzione di posizione con le risorse stabili del fondo dirigenti, in quanto anche l'ARAN nel parere AII 62 così afferma:

"*Per ciò che attiene alla corretta applicazione delle previsioni del citato art. 26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999, per l'implementazione, a dotazione organica invariata, delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti, è richiesta la effettiva attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale e verificabile accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato, evidentemente, un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza rispetto allo standard preesistente.*

Si ritiene, pertanto, che l'eventuale incremento della retribuzione di posizione debba essere correlato ad incrementi stabili dei servizi e delle competenze delle funzioni dirigenziali interessate, non sembrando sufficiente, a tal fine, solo la semplice ridefinizione del 'peso' delle medesime funzioni.

Tali risultati devono essere accertati secondo il vigente sistema dei controlli interni e solo in presenza di tale accertamento, l'ente può decidere un adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato."

Il parere fa riferimento alle condizioni che legittimano l'inserimento di risorse aggiuntive sul fondo dirigenti a dotazione organica invariata, cioè senza incremento del numero delle posizioni dirigenziali; In particolare il parere specifica le condizioni minime che devono essere dimostrate affinché tali risorse, possono essere utilizzate per la retribuzione di posizione.

Quel che qui rileva, però, è il fatto che gli incrementi ai sensi dell'articolo 26 comma 3 ad invarianza di dotazione organica dirigenti, sono indubbiamente riferibili alla parte variabile del fondo (vedi a conferma la tabella 15 del conto annuale 2011 e 2012), con la conseguenza che dal parere si può dedurre che, a certe condizioni, la retribuzione di posizione può essere finanziata anche con la parte variabile del fondo dirigenti.

b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici

In relazione al rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici si richiama l'attenzione sul fatto che la retribuzione di risultato è necessariamente connessa alle risultanze del sistema di valutazione della dirigenza di cui all'allegato G del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede la valutazione sia del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG, sia la valutazione dei comportamenti organizzativi dimostrati dal singolo dirigente.

L'ente inoltre, con DGC n. 151 del 26 maggio 2011 ha approvato il regolamento di adeguamento dell'ordinamento interno ai titoli II e III del dlgs 150/2009; in tale occasione si è anche proceduto ad una ricognizione dei sistemi esistenti da considerare coerenti con i principi di selettività previsti dall'articolo 18 del citato decreto legislativo; il sistema di valutazione della dirigenza è fra questi.

Con DGC n. 277 del 8 agosto 2013 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione della dirigenza, che si è applicato a partire dal 2014 ed è tuttora in vigore.

c) Attestazione motivata del rispetto della quota minima destinabile al risultato

In forza dell'articolo 28 comma 1 del CCNL 23 dicembre 1999, almeno il 15 % del fondo deve essere destinato alla retribuzione di risultato.

La verifica fino ad ora è stata condotta considerando il fondo al netto delle risorse vincolate a specifiche incentivazioni ed iscritte ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lettera e).

La novità già del fondo 2013 e confermata nel Fondo degli anni successivi è che una quota della retribuzione di risultato è relativa alle risorse provenienti dall'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziali ai sensi dell'articolo 20 CCNL 22 febbraio 2010.

Allo stato attuale, non è chiaro se la verifica prevista dall'articolo 28 comma 1 del CCNL 23 dicembre 1999 debba essere effettuata al netto o al lordo della quota relativa alle risorse relative al principio di onnicomprensività.

In ogni caso, per il fondo 2017, qualunque sia la scelta riguardo alle risorse in conto terzi, la percentuale del fondo destinato alla retribuzione di risultato è superiore al 15%:

Riepilogo			Almeno il 15% del fondo deve essere destinato alla retribuzione di Risultato
Retribuzione di Posizione	€ 187.389,88		
Risorse totali destinate al risultato compresi i residui del fondo 2017	€ 47.196,28	20,12%	(% su totale fondo compresi i residui 2017 calcolato sul fondo al lordo dei residui)
Risorse totali destinate al risultato **al netto dei soli residui** del fondo 2017 (comprese anche le quote a destinazione vincolata)	€ 47.196,28	20,12%	(% su totale fondo al netto residui 2017 calcolato sul fondo complessivo al netto dei soli residui)
Retribuzione di Risultato **al netto dei residui e degli incentivi speciali** previsti da specifiche disposizioni di legge	€ 45.149,87	19,42%	(% su totale fondo al netto residui - incentivi speciali calcolato sul fondo complessivo al netto di residui e incentivi speciali)
Retribuzione di Risultato **al netto residui, degli incentivi speciali** previsti da disposizioni di legge e al netto del **95% delle risorse in conto terzi**	€ 40.399,87	17,74%	(% su totale fondo al netto residui - incentivi speciali e quota in conto terzi attribuita al dirigente=95%)
Retribuzione di Risultato **al netto residui, degli incentivi speciali** previsti da disposizioni di legge **e** al netto di **tutte** le **risorse in conto terzi**	€ 40.149,87	17,65%	(% su totale fondo al netto residui - incentivi speciali e tutte le risorse in conto terzi calcolata su fondo complessivo al netto di residui, incentivi speciali e tutte le risorse in conto terzi

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo e confronto con il corrispondente fondo certificato nell'anno precedente

Confronto relativo alla costituzione del Fondo (Modulo I)

Descrizione	2018	2017	Variazione	Fondo 2010
Risorse Storiche Consolidate	€. 164.246,68	€. 164.246,68	€ 0	€ 164.246,68
Incrementi Contrattuali	€. 66.336,91	€. 66.336,91	€ 0	€ 66.336,91
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ 16.610,29	€ 16.610,29	€ 0,00	€ 0,00
Totale Risorse Stabili	**€ 247.193,88**	**€ 247.193,88**	**€.0,00**	**€ 230.583,59**
Risorse Variabili a destinazione non vincolata dalla legge sottoposte a vincolo art. 23 co. 2 DLgs. n. 75/2017	**€ 3.822,02**	**€ 380,75**	€ 3.441,27	€ 168.586,72
Risorse Variabili a destinazione vincolata sottoposte a limite art. 9 comma 2 bis (articolo 26 comma 1 lettera e CCNL 23 dicembre 1999)	€ 2.046,41	€ 2.046,41	- €. 0,00	€ 2.532,93
Risorse Variabili a destinazione vincolata dal contratto collettivo NON sottoposte a limite art. 9 comma 2 bis (Articolo 20 comma 3 e seguenti CCNL 2010 – conto terzi)	€. 5.000,00	€. 20.000,00	- € 15.000,00	€ 0,00
Risorse Variabili a destinazione vincolata NON sottoposte a limite art. 9 comma 2 bis (articolo 26 comma 1 lettera e CCNL 23 dicembre 1999)	0	0	- € 0,00	€ 122.065,88
Economie Contrattuali	€. 0,00	€. 0,00	- € 0	€ 8.813,13
Totale Risorse Variabili	**€. 10.868,43**	**€. 22.427,16**	**- 11.558,73**	**€ 301.520,09**

Decurtazione articolo 1 comma 3 lettera e) e comma 6 del CCNL 2002	€ 23.498,79	€ 23.498,79	- € 0,00	€ 33.569,70
Riduzione del Fondo ai sensi dell'art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017	€ 0	€ 3.441,27	- 3.441,27	€ 0,00
Totale Decurtazioni	**€. 23.498,79**	**€. 26.940,06**	- 3.441,27	**€ 33.569,70**
Totale Fondo	**€ 234.563,52**	**246.122,24**	- € 11.558,72	**€ 498.533,98**
Risorse Allocate Fuori Fondo	0	0	€ 0	0%

Confronto relativo alla destinazione del Fondo (Modulo II)

Descrizione	2018	2017	Variazione	Fondo 2010
Retribuzione di Posizione	€. 187.389,88	€. 175.111,20	€ 12.278,68	€ 295.354,12
Retribuzione di Risultato	€ 40.149,87	€ 48.964,63	-€ 8.814,76	€ 70.246,49
Retribuzione di Risultato (da economie contrattuali)	€ 0	€ 0	0	€ 8.813,13
Retribuzione di Risultato (articolo 20 comma 3, 4 e 5 CCNL 2010 – Conto Terzi)	€ 5.000,00	€ 20.000,00	- € 15.000,00	
Specifiche Incentivazioni (articolo 20 comma 2 CCNL 2010 – incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge)	€. 2.046,41	€. 2.046,41	-€. 0,00	€ 124.120,24
Totale Destinazioni	**€ 234.586,16**	**€ 246.122,24**	**- € 11.536,08**	**€ 498.533,98**
Destinazioni Allocate Fuori Fondo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Modulo IV compatibilità Economico – Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limite espressi del fondo nella fase programmatoria della gestione

Gestione Contabile delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato.

Nel bilancio "armonizzato" approvato dall'ente le spese del personale dirigenziale comprensive delle risorse del fondo per politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività risultano allocate all'interno di ciascuna Missione e di ciascun Programma sulle pertinenti voci di bilancio relative a ciascun dirigente, distinte in base all'articolazione per Titoli e Macroaggregati per complessivi **€ 246.122,24** *(vedi Sezione III del presente Modulo)*

In particolare gli stanziamenti del fondo afferenti gli istituti del trattamento fisso e continuativo (*retribuzione di posizione*) in applicazione del principio contabile applicato della competenza finanziaria descritto nell'allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. al punto 5.2 relativo alla spesa di personale risultano imputati contabilmente "*nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale* "mentre la quota delle risorse del fondo riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo (*retribuzione di risultato ed altri incentivi previsti dalla disciplina contrattuale*), determinano la costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Nella fase di gestione del bilancio d'esercizio il pagamento dei suddetti istituti contrattuali al personale dirigenziale dell'ente risulta contabilmente contenuto entro i limiti degli stanziamenti delle risorse del fondo previsti a bilancio sia per la quota liquidata mensilmente per gli istituti del trattamento fisso e continuativo (*retribuzione di posizione*) che per la quota del trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo (*retribuzione di risultato ed altri incentivi previsti dalla disciplina contrattuale*).

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite dell'ammontare complessivo del Fondo dell'anno 2017 è stato rispettato.
Gli istituti contrattuali liquidati o in corso di liquidazione sulle risorse complessive del Fondo 2017 come individuate dalla Determina dirigenziale n. 306 del 13.03.2018 pari ad € 246.122,24, comprensive di € 31.831,62 di risorse non sottoposte a vincolo (*di cui € 10.785,21 per incarichi ad interim ed € 21.046,41 a titolo di retribuzione risultato a carico terzi ai sensi dell' art. 20 c.4 e 5 Ccnl 22.1.2010)* risultano consuntivati in complessivi € 237.970,92 di cui € 175.111,21 a titolo di retribuzione di posizione (liquidati) , €. 58.913,30 a titolo di retribuzione di risultato (liquidati) ed € 3.946,41 a titolo di retribuzione di risultato a destinazione vincolata *(istituti da liquidare che costituiranno economie di bilancio qualora non corrisposti)* .
La retribuzione di posizione è stata liquidata mensilmente sui capitoli assegnati, mentre la retribuzione di risultato (*quota spettante per il 2017 a destinazione non vincolata compreso incarichi ad interim*) è stata liquidata per complessivi € 41.813,30 con determina dirigenziale n. 1265 del 26.09.2018.
Ai sensi dell'orientamento applicativo Aran in precedenza richiamato (All 132 del 8 luglio 2015) le economie registrate sull'utilizzo delle risorse del Fondo 2017 per complessivi € 8.151,32 destinate alla erogazione della retribuzione di risultato a valere sulle risorse a destinazione non vincolata costituiscono economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'ente.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Nel **Documento 1**, allegato alla presente Relazione, sono indicate le voci di bilancio che garantiscono la copertura finanziaria del fondo per l'anno 2018 pari a complessivi € 234.563,52 *(€*

315.724,36 al lordo oneri riflessi ed Irap "retributiva") con evidenza delle risorse pari a complessivi € 43.000,00 *(€ 56.889,00 al lordo oneri riflessi ed Irap "retributiva"*) destinate al trattamento accessorio (*retribuzione di risultato ed altri incentivi previsti dalla disciplina contrattuale*) da liquidare nell'esercizio successivo che confluiranno nella costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati in tale esercizio.

Riccione, 11.01.2019

La dirigente del settore 5
Dott.sa Cinzia Farinelli